

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANAGED SECURITY SERVICES  
GESTITI DA REMOTO, SERVIZI DI GOVERNANCE, ANALISI DEL RISCHIO E CONTROLLO - LOTTO <1/2>  
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023 - ID SIGEF  
2737**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**  
**L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANAGED SECURITY SERVICES GESTITI DA REMOTO PER LE**  
**PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <CENTRALI/LOCALI> – LOTTO <1/2>**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_> (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, come da poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

**PREMESSO**

- a)** che l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
- b)** che Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- c)** che l’art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
- d)** che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala,

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l’affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- e) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore;
- f) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura per il Lotto <1/2> e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti esecutivi;
- g) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip;
- h) che i singoli Contratti esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Contratto esecutivo, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
- i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti di Consip e delle Amministrazioni, calcolata ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice e rilasciata dalla \_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi;
- j) **<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità:** che ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento di \_\_\_\_\_ **<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>**;
- k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- l) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- m) **<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione dell'Accordo Quadro inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:** Risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_.>
- n) **<eventuale, se il Fornitore ha notificato/dichiarato sovvenzioni estere ai sensi del Regolamento UE**

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

*n. 2560/2022 e, al momento della stipula, sono spirati i termini previsti dell'art. 30 dello stesso Regolamento anche in relazione ad eventuali procedure d'ufficio avviate dalla Commissione UE ai sensi dell'art.29, par. 8 del Regolamento senza che sia intervenuta una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, e si sia aggiudicato condizionatamente:* Il Fornitore ha notificato **<oppure: dichiarato>** di aver ricevuto contributi finanziari esteri ai sensi degli artt. 28 e ss. del Regolamento UE n. 2560/2022 e sono decorsi i termini previsti dall'art. 30 di detto Regolamento senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 del Regolamento UE n. 2560/2022;

Nelle more degli eventuali pronunciamenti della Commissione UE si ritiene di procedere alla stipula del presente Accordo Quadro, risolutivamente condizionato all'eventuale adozione di una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
  - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti esecutivi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
  - b) **Allegato o Allegati:** uno o più degli allegati al Codice;
  - c) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad affidare Contratti esecutivi basati sul presente Accordo Quadro come meglio precisato al capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale;
  - d) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - e) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
  - f) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti esecutivi;
  - g) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti esecutivi;
  - h) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
  - i) **Contratto esecutivo/di fornitura:** il contratto avente ad oggetto i servizi della presente gara, costituito dall'Ordine di Fornitura inviato a Sistema e dai rispettivi allegati **Ordine di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il Contratto esecutivo;
  - j) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
  - k) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

- l) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico Generale, il Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 e le sue appendici, **<eventuale ove vi siano stati>** i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Fac-simile dell'Atto di Nomina a responsabile del trattamento dei dati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: \_\_\_\_\_ ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono consultabili sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinretepa.it) Chi siamo > Come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html)
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) Allegato "C" (Patto di integrità), **<ove previsto>** Allegato "D", del contratto di avvalimento >.
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
- dalle disposizioni del Codice;
  - dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
  - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;
  - dal Patto di integrità;
  - dalla regolamentazione indicata nel Capitolato Tecnico Generale.
4. I Contratti esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

---

### Classificazione Consip: Ambito pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma>*: Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, co. 2, lett. c) del Codice e la stipula (o attivazione) dell'Accordo Quadro avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale anche futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo anche ad ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e delle Amministrazioni eventualmente aderenti all'Accordo Quadro stesso. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

### ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti esecutivi aventi ad oggetto **servizi Managed Security Services gestiti da remoto** (<Lotto 1 per le PAC/Lotto 2 per le PAL>) alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti esecutivi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: <per il Lotto 1 Euro 272.000.000,00 = (Duecentosettantaduemilioni/00)>/<per il Lotto 2 Euro 180.000.000,00=(Centoottantamilioni/00)>, IVA esclusa.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Contratto esecutivo raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni non potranno affidare ulteriori Contratti esecutivi.
4. Ai sensi dell'art 120 comma 1 lettera a) del Codice, potrà trovare applicazione la clausola di cui al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico Generale, con le modalità e nei casi ivi previsti.
5. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti esecutivi, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico Generale, nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 e nel Contratto Esecutivo e segnatamente: **servizi Managed Security Services gestiti da remoto** (<Lotto 1 per le PAC/Lotto 2 per le

---

#### Classificazione Consip: Ambito pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

PAL>).

6. Al fine di affidare un Contratto esecutivo basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono secondo quanto previsto al paragrafo 6.3 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale.
7. Consip può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
8. Prima di procedere all'Ordine di Fornitura per l'affidamento di Contratti esecutivi, l'Amministrazione procederà ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto dall'art. 7, comma 19 del presente Accordo Quadro.
9. **<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>**: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 6, del Codice, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto esecutivo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.
10. **<eventuale>**: Nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, l'Amministrazione contraente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperienziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di **24 mesi** a decorrere dalla data di attivazione, che sarà successivamente comunicata al fornitore e pubblicata sul sito [acquistinrete](#), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori **6 mesi**, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Contratti esecutivi mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura. Dopo la scadenza dell'Accordo Quadro le Amministrazioni non vi potranno più aderire. Restano ferme la validità e l'efficacia dell'Accordo Quadro anche per la disciplina dei Contratti di Fornitura, per tutta la loro durata.
4. Ciascun Contratto esecutivo ha una durata massima di 48 mesi decorrenti dalla data di conclusione della fase di presa in carico e startup.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto esecutivo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

#### **ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEI CONTRATTI ESECUTIVI**

1. I corrispettivi per ciascun Contratto esecutivo verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Offerta economica, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore. Resta fermo in ogni caso quanto previsto al capitolo 11 del Capitolato Tecnico Generale.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

#### **ARTICOLO 6 – MODIFICHE DEI CONTRATTI ESECUTIVI**

1. Le modifiche dei Contratti esecutivi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Con riferimento ai singoli Contratti esecutivi, le Amministrazioni contraenti possono:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
  - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare modifiche al Contratto di fornitura nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti esecutivi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

## ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale, nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 nel Piano dei fabbisogni e relativi allegati e nel Contratto esecutivo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati (tra cui in particolare il Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2); in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel singolo Contratto esecutivo, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip, ad Agid e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti esecutivi, fra i quali:
    - l'invio tramite PEC, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, dell'archivio in formato xml "FLUSSO DATI" (il cui formato che verrà reso disponibile in sede di esecuzione contrattuale) recante i dati dei Contratti Esecutivi stipulati nel mese di riferimento;
    - l'Invio tramite PEC, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo all'attivazione dell'Accordo Quadro, la relazione "ANDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA" esplicativa dell'andamento della fase di attivazione indicante almeno la numerosità dei contratti stipulati, la distribuzione di acquisto per servizio e per aggregati di Amministrazioni, il fatturato, gli indicatori di avanzamento, i volumi di attività svolte, le penali applicate, le criticità rilevate, relativamente all'anno precedente a quello di riferimento.
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati

---

### Classificazione Consip: Ambito pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
  - h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
  - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;
  - k) **[ove dichiarato in gara l'uso di AI:** utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento 2024/1689 UE, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni Consip e le amministrazioni per quanto di rispettiva competenza ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e le Amministrazioni i contratti attuativi;
  - l) **[ove non dichiarato in gara l'uso di AI:** comunicare a Consip e alle Amministrazioni l'intenzione di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare l'AI nel rispetto del Regolamento 2024/1689UE, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo].
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti esecutivi; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti esecutivi stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione interessata.
14. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. [dprpaconsip@postacert.consip.it](mailto:dprpaconsip@postacert.consip.it) la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto esecutivo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti esecutivi, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
15. *Nell'ipotesi in cui il fornitore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50*, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13,
  - **una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
  - **l'attestazione dell'avvenuta trasmissione** della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere:** La Relazione e l'attestazione dovranno essere presentate da ciascuna impresa facente parte del RTI/Consorzio che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50,

La mancata consegna dei documenti sopra indicati comporta l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento; resta ferma la facoltà per Consip di risolvere l'Accordo Quadro.
16. *<Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre>* Il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

13:

- una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999;
- **l'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze** sindacali aziendali, ove presenti.

**<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere:** La relazione e l'attestazione dovranno essere presentate da ciascuna impresa del RTI **e/o** consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti>.

La Relazione inoltre dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

17. *<Nell'ipotesi in cui il fornitore, o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 15 e 16. Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre>* La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i 15 e 16, sarà/anno pubblicata/e sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo.

Il Fornitore potrà presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici), ferma restando, la facoltà della Consip di valutare la fondatezza delle ragioni dell'oscuramento e di chiedere al Fornitore di dimostrarne la sussistenza.

18. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il Fornitore dovrà produrre, **6 mesi** prima della scadenza dell'ultimo contratto attuativo, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13, apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere, o, nel caso, le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento del suddetto obbligo. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo.

19. Il Fornitore assume l'obbligo di non accettare (ossia di rifiutare) la Richiesta preliminare di fornitura dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui il Piano dei Fabbisogni alla stessa allegato riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e Fornitore. In tale caso, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip, entro e non

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

oltre il termine di quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine stesso il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti.

In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dal dare seguito a Richieste preliminari di fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la relativa penale

20. **<nel caso di conseguimento di uno o più punti per il criterio C02 e/o il criterio C18 di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri:** Entro tre mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a far pervenire a Consip tramite PEC all'indirizzo \_\_\_\_\_ documentazione aziendale ufficiale e/o dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del d.P.R. 445/2000, dal soggetto aziendale con funzioni di responsabile delle risorse umane, attestante l'intervenuta adozione delle misure e/o dei modelli organizzativi di cui ai criteri <C02 e/o C18> rispetto alla cui attuazione si è impegnato in fase di gara, pena l'applicazione della penale di cui al relativo articolo "Penali">.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
  - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 del Bando di gara;
  - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;
  - c) comunicare alla Consip ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
  - d) Il Fornitore si impegna a far eseguire entro il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, a proprie spese, un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previa approvazione di Consip; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza di Consip. Consip potrà, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore. Le risultanze di tali audit annuali verranno comunicate a Consip S.p.A. entro il giorno 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo a quello di pertinenza, pena applicazione della penale.

#### **ARTICOLO 8 BIS - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA E CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA NIS2**

1. Il Fornitore è obbligato a garantire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi il rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza ed in particolare della Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2"), i relativi atti di recepimento nazionale, tutte le disposizioni attuative emanate dalle Autorità competenti ed in particolare quelle adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

esecutivi.

2. In particolare, per i Contratti esecutivi affidati dalle Amministrazioni che sono soggetti NIS ai sensi del D.Lgs. 138/2024 (di seguito, Amministrazione/Amministrazioni NIS), il Fornitore è obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza rispetto all'oggetto contrattuale, ad:
  - a. adottare, aggiornare e applicare adeguate politiche di gestione del rischio di cybersecurity, nonché i requisiti di sicurezza in coerenza con quanto indicato al successivo comma 3;
  - b. assicurare l'applicazione di adeguate misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento - incluse le prestazioni e i beni di terze parti, tra i quali subappaltatori e subfornitori, subcontraenti e titolari di contratti continuativi di cooperazione dei quali resta in ogni caso pienamente responsabile – assicurandone l'affidabilità, definendone le responsabilità, prevedendo nei relativi contratti clausole chiare in materia di cybersicurezza.
3. Il Fornitore è tenuto a:
  - a. rendere disponibili evidenze documentali aggiornate attestanti l'adozione dei requisiti di sicurezza con le modalità indicate nel PDF o RPF (es. policy, procedure, certificazioni, audit report, risk assesment), nonché la mappatura della catena di approvvigionamento, entro 7 giorni solari dalla relativa richiesta, o entro il termine maggiore che sarà assegnato dall'Amministrazione NIS, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - b. comunicare tempestivamente, in ogni caso entro 10 giorni solari dall'evento, eventuali modifiche rilevanti del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano incidere sul livello di sicurezza, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - c. collaborare, dal punto di vista tecnico e organizzativo, con l'Amministrazione NIS nell'adempimento degli obblighi in ambito NIS2, fermo restando che tali obblighi restano in capo all'Amministrazione stessa.
4. Il Fornitore in ogni caso è tenuto a:
  - a. segnalare all'Amministrazione NIS, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico Speciale e relativa Appendice 1, eventuali incidenti di sicurezza che possano impattare sui servizi erogati, fornendo tutte le informazioni utili per la gestione dell'evento, pena l'applicazione delle penali previste nella citata Appendice. Resta fermo, in ogni caso, che gli obblighi di notifica alle Autorità competenti ricadono sull'Amministrazione NIS;
  - b. garantire il costante aggiornamento delle misure adottate in funzione dell'evoluzione normativa e delle determinazioni dell'ACN, del mutamento del contesto di rischio e delle minacce cyber e di eventuali indicazioni o linee guida emanate dalle autorità competenti, del mutamento della mappatura della catena della fornitura.
5. L'Amministrazione NIS ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, verifiche e audit, anche a campione, finalizzati ad accertare la conformità delle misure, politiche, piani adottati dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il Fornitore è tenuto a fornire massima collaborazione. In caso di rilievi emersi a seguito di audit o verifiche, il Fornitore è tenuto a predisporre e attuare, entro 10 giorni solari dalla comunicazione del verbale di audit, o entro un diverso termine fissato dall'Amministrazione NIS in ragione della portata dei rilievi, un piano di *remediation*, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

6. Resta ferma la facoltà per Consip di eseguire verifiche e monitoraggi sull'esecuzione dei sopra indicati obblighi con le modalità definite nel presente Accordo Quadro.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e di conseguenza, Consip e le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, possono risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro e i Contratti esecutivi.

#### **ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE**

1. La Consip potrà effettuare apposite verifiche ispettive, al fine di svolgere l'eventuale controllo di cui al precedente art. 7, comma 19, nonché per le finalità di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Generale; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi-stabiliti nel Capitolato d'onori. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip, in conformità a quanto previsto all'articolo RISOLUZIONE, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.  
Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
3. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN n. \_\_\_\_\_.
4. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.
6. Il fornitore e l'Amministrazione forniscono collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e procedono alla consegna della documentazione su richiesta dell'Organismo di Ispezione incaricato da Consip.

#### **ARTICOLO 9 BIS - CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.P.A.**

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 9, Consip S.p.A. potrà eseguire ogni ulteriore controllo e verifica al fine di accertare, a titolo esemplificativo, il corretto utilizzo dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla corrispondenza tra l'oggetto dei Contratti esecutivi e l'oggetto all'Accordo Quadro e anche ad esempio in relazione alle casistiche di rifiuto obbligatori della Richiesta Preliminare di Fornitura e dell'Ordine di

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

Fornitura nei casi indicati al paragrafo 6.3 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale, nonché la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai suddetti Contratti, in corso di esecuzione e alla loro conclusione. Consip potrà utilizzare le modalità ritenute più opportune, se del caso anche attraverso l'Organismo di Ispezione di cui al precedente articolo "Verifiche Ispettive", e potrà svolgere verifiche sul luogo di esecuzione delle prestazioni presso il Fornitore e presso l'Amministrazione.

2. Il Fornitore, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 19, si impegna a prestare piena collaborazione nel consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche di cui al comma precedente. Consip potrà chiedere all'Amministrazione e al Fornitore chiarimenti e di mettere a disposizione tutta documentazione utile (quale a titolo esemplificativo, richieste dell'Amministrazione, note, verbali di consegna, contestazioni, diffide, documenti relativi a prodotti e servizi erogati, documenti in grado di attestare il rispetto dei livelli di servizio prescritti per il singolo contratto, possesso di certificazioni, mezzi e strumenti dell'ausiliaria) entro 10 giorni solari o il diverso termine che sarà assegnato. In caso di mancato rispetto di tale termine, al Fornitore sarà applicata la penale di cui all'articolo "Penali".
3. Qualora all'esito delle attività di cui sopra, emergano inadempimenti, irregolarità ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'Allegato "Schema di verifiche ispettive" o un possibile uso distorto dello strumento (a titolo esemplificativo, nel caso in cui, rispetto ad uno o più Contratti esecutivi, siano state affidate o eseguite una o più prestazioni estranee all'oggetto dell'Accordo Quadro), ed i documenti e chiarimenti resi dall'Amministrazione e dal Fornitore su richiesta della Consip non risultino idonei o sufficienti a superare le criticità riscontrate, la stessa assumerà le più opportune determinazioni, ivi inclusa la segnalazione alle Autorità competenti. Qualora, invece, all'esito delle attività di cui sopra, vengano accertati inadempimenti o irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, Consip segnalerà ogni riscontro all'Amministrazione contraente per le determinazioni di competenza e, se del caso, alle Autorità competenti e potrà applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali. Resta fermo che Consip, ove venga accertato un uso distorto dello strumento, potrà in ogni caso risolvere l'AQ, anche ai sensi dell'art. 37, comma 5, dell'Allegato II.14 al Codice.
4. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, Consip S.p.A. svolge il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro e potrà richiedere, in ogni momento, l'invio di informazioni, riguardanti a titolo esemplificativo:
  - le Amministrazioni Contraenti,
  - gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: prestazioni acquistate, quantitativo, importo, valore del contratto, durata;
  - l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i;
  - l'elenco dei reclami ricevuti e loro puntuale gestione;
  - l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui all'articolo GARANZIE. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali. A tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per adempiere alle suddette richieste, per quanto di sua competenza ed a fornire riscontro alle richieste di Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, o il diverso termine che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

### **ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Con riferimento al singolo Contratto esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto del Contratto esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro nei relativi allegati (ivi compreso il paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico Generale) e nella documentazione che compone il Contratto esecutivo.  
La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
8. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico Generale e Speciale e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
10. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
11. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
12. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione contraente e/o di Consip emetterà/anno il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, coerentemente ai modelli eventualmente predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta e/o della regolare prestazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione alla Consip, la quale potrà risolvere il presente

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto nel seguito in relazione alla revisione dei prezzi.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Contratto esecutivo cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. *<<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 18 del presente articolo>>*.
6. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Contratto esecutivo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente e in particolare dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.
7. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio 2023, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.

11. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 16 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
12. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto esecutivo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
13. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. *<Nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all'incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da "intestato a \_\_\_\_\_">*.
14. *<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione: Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.>* *<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione: Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all'art. \_\_\_\_>*.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

17. *<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere, ciascuna per la propria quota di partecipazione al RTI e secondo le dichiarazioni rese in gara, alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. >
18. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: *i)* il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della sola mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o *ii)* se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, è obbligo della mandataria del Raggruppamento trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, comunque, le fatture emesse da ciascuna delle imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.
19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti esecutivi, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
20. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti esecutivi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.
21. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
22. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
23. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto di Fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo, pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.

24. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto esecutivo fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto esecutivo in caso di sospensione.

25. << *indicare lo sconto ove offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula*. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato nel presente articolo verrà riconosciuto uno sconto pari a \_\_\_\_\_.

26. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al presente articolo.

27. < *indicare lo sconto ove offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula*. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a \_\_\_\_\_ >

28. <*clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula dell'AQ, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma*: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 25 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto esecutivo, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto stabilito dal

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

medesimo art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

29. I Contratti esecutivi affidati nell'ambito del presente Accordo Quadro non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

30. Laddove in relazione al singolo Contratto esecutivo ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. art. 7 del D.lgs. 33/2025, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

### **ARTICOLO 11 BIS REVISIONE PREZZI**

1. A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Momento della rilevazione"), i prezzi relativi a tutti i servizi dell'Accordo Quadro (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei prezzi "62: Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" componente dell'indice dei "Prezzi alla produzione dei servizi" (Business to Business) pubblicato da ISTAT trimestralmente sulla pagina web dati.istat.it. Saranno considerati solo i valori definitivi del suddetto indice
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile al Momento di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, risulti superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Nel periodo che va dalla stipula dell'Accordo Quadro, fino alla scadenza dello stesso Consip procederà a pubblicare sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) i Prezzi Revisionati ai fini della revisione dei corrispettivi dovuti al Fornitore.

I Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione ai Contratti esecutivi emessi successivamente alla suddetta pubblicazione. Per quanto riguarda i Contratti esecutivi, in corso di esecuzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. A tal fine, limitatamente alla durata dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da Consip sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

4. Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei Contratti esecutivi in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 16 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA**

1. : Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

#### **ARTICOLO 13 – PENALI**

1. Si applicano le penali previste nell'appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritta, nonché di quelle di seguito indicate. Per le penali da ritardo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio anche in modo parzialmente difforme alle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, al singolo Contratto Esecutivo, nonché alla propria Offerta Tecnica. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la penale da ritardo sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, fatto salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
2. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Generale, risulti che:
  - su più del 30% dei Contratti esecutivi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico Generale e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% dei Contratti esecutivi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico Generale e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto esecutivo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% dei Contratti esecutivi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico Generale e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto esecutivo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo dello 0,5% dell'Accordo Quadro, comprese eventuali estensioni.
3. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato "Flussi DATI" di cui all'art 7 comma 5, lett. c) oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a euro 1.000.

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

4. In caso di invio della Relazione di cui all'allegato "ANDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA" di cui all'art 7 comma 5, lett. c) oltre il giorno 31 gennaio dell'anno successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a euro 1.000.
5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al precedente art. 7, comma 19, secondo periodo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a euro 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
6. In caso di mancato rispetto del termine assegnato ai sensi dell'art. 9 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 2, Consip potrà applicare una penale pari a euro 3.000,00.
7. Nel caso in cui Consip accertasse inadempimenti o irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, di cui all'art. 9 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 3, Consip S.p.A. potrà applicare una penale pari a euro 5.000,00.
8. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica richiesta da Consip ai sensi del precedente articolo 9 bis comma 4, in ritardo rispetto al termine/i ivi previsto/i, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a euro 2.000. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento. Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 9 bis comma 4, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, comporta l'applicazione di una penale pari a euro 2.000.
9. In caso di mancato rispetto di uno dei termini assegnati ai sensi dell'art. 9 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 4, per casi diversi da quelli del precedente comma, Consip potrà applicare una penale pari a euro 3.000,00.
10. **<eventuale, nel caso di conseguimento di uno o più punti per i criteri C02 e/o C18 di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri:** In caso di mancato del rispetto al termine indicato all'art. 7, comma 20, per la produzione della documentazione ivi prevista, Consip applicherà una penale pari a euro 300,00 per ciascun giorno di ritardo>.
11. In caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini assegnati al Fornitore e indicati ai paragrafi 6.3.2 e 6.3.3. e 12.1 (con riferimento ai termini di cui al par. 12.1, limitatamente agli obblighi verso Consip e per il periodo di cui al precedente art. 4, comma 1) del Capitolato Tecnico Generale per gli adempimenti ivi rispettivamente previsti, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 5.000 euro. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Generale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo di mese in mese, fino all'avvenuto adempimento.
12. In caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione verso l'Amministrazione di cui al paragrafo 12.1 lettera a) del Capitolato Tecnico Generale, l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 3.000,00**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Generale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo di mese in mese, fino all'avvenuto adempimento.

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

13. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione verso l'Amministrazione di cui al paragrafo 12.1 lettera b) del Capitolato Tecnico Generale, l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari a € 5.000,00. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Generale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo di mese in mese, fino all'avvenuto adempimento.
14. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi verso l'Amministrazione di cui al paragrafo 12.1 lettera c) del Capitolato Tecnico Generale, l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari a € 15.000,00. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico Generale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo di mese in mese, fino all'avvenuto adempimento.
15. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, né riconducibile a causa di forza maggiore o per caso fortuito, i) rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità; ii) di ripetizione delle prove di collaudo in caso di esito negativo delle verifiche di conformità; l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale:
- pari allo 0,6 per mille, per i contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC; ovvero
  - pari al 0,5 per mille, per i contratti non finanziati con i fondi del PNRR o del PNC;
- del valore del contratto di fornitura.
16. Nel caso in cui, nell'ambito dei Contratti esecutivi, sia prevista la nomina del Fornitore a Responsabile Primario/Sub-Responsabile del Trattamento dei dati, secondo il relativo Allegato al presente Accordo Quadro, laddove, all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e/o assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari a euro 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".
17. In caso di ritardo nella consegna della documentazione relativa alla **Relazione di genere** richiesta al precedente art. 7, comma 15, rispetto al termine ivi indicato, Consip applica al Fornitore una penale pari a € 15.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento. In caso di ritardo nella consegna della documentazione relativa alla relazione disabili richiesta al precedente art. 7, comma 16, rispetto al termine ivi indicato, Consip applica al Fornitore una penale pari a euro 15.000. Il ritardo nella consegna della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento.
- ~~18.~~ In caso di ritardo nella consegna della documentazione relativa alla riserva delle quote di occupazione giovanile e femminile per le nuove assunzioni, richiesta al precedente art. 7, comma 18, rispetto al termine ivi indicato, Consip applica al Fornitore una penale pari a euro 15.000.-

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento.

Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione sopradetta, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

19. In caso di invio delle risultanze dell'audit annuale di sicurezza di cui precedente art. 8 comma 2, oltre il giorno 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a euro 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
20. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della documentazione richiesta dall'Amministrazione NIS ai sensi del precedente art. 8 bis comma 4, lett. a), rispetto al termine ivi previsto o assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima applica una penale pari allo 0,5 per mille del valore annuale del contratto esecutivo, sino ad una soglia massima di 10.000,00 Euro.
21. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione relativa ad eventuali modifiche rilevanti del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano incidere sul livello di sicurezza, ai sensi del precedente art. 8 bis, comma 4, lett. b), l'Amministrazione NIS applica una penale pari allo 0,5 per mille del valore annuale del contratto per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 20.000,00.
22. Ove in sede di audit, di cui al precedente art. 8 bis, comma 5, emergesse una valutazione di inadeguatezza delle misure, piani, politiche adottate, anche in relazione alla catena della Fornitura, come formalizzata nel relativo verbale di audit e verifica, ed il Fornitore non producesse nuova documentazione entro i termini concordati, l'Amministrazione NIS applica una penale pari allo 0,5 per mille del valore annuale del contratto per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 20.000,00.
23. Per ogni ora solare di ritardo nell'invio della comunicazione di incidenti, si applica quanto previsto relativamente all'Indicatore IQ 15 di cui all'Appendice 1.
24. Le penali sono tra loro cumulabili, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Resta ferma ogni valutazione da parte dell'Amministrazione NIS in merito alla gravità di qualsiasi inadempimento ai fini della risoluzione.
25. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
26. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
27. Consip potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

28. Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
29. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima:
  - pari al 20% (venti per cento), per i contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, ovvero
  - pari al 10% (dieci per cento), per i contratti non finanziati con i fondi del PNRR o del PNC;del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
30. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
31. Relativamente a tutte le penali previste dall'Accordo Quadro e dai relativi allegati, dal Contratto esecutivo e dai relativi allegati è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

#### ARTICOLO 14 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva pari ad euro \_\_/00 (\_\_\_\_), rilasciata in data \_\_ dalla \_\_, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici, le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore, con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte di Consip e quelli derivanti dal rispetto del Patto di integrità, pertanto, resta espressamente inteso che la stessa Consip ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei Contratti esecutivi e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.
3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

---

#### Classificazione Consip: Ambito pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 117.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e dai singoli Contratti esecutivi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A. da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 11, comma 13. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
6. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
7. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti esecutivi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti esecutivi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 11.
8. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 7, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 6, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto di Fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
9. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip.
10. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip.
11. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

relativi Contratti esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_ di importo pari ad euro \_\_\_\_ = (\_\_\_\_00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.

12. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto esecutivo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
13. La garanzia prestata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti opera a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto esecutivo, per tale intendendosi la sua stipula e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del Contratto di fornitura e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, come derogato dal Capitolato d'Oneri.
14. La garanzia di cui ai precedenti commi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
15. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
16. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 11, comma 4. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
17. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

18. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti esecutivi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti esecutivi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 4.
19. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 17, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto di Fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
20. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti esecutivi.
21. Nel caso in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro non sia stato raggiunto il massimale dell'Accordo Quadro stesso, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni e detenuta da Consip, viene parzialmente svincolata, anche su istanza del Fornitore, e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
22. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.
23. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE**

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o affidamento dei Contratti esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;

---

### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento dei Contratti esecutivi;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi;
- g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 14 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi del predetto Accordo Quadro;
- j) nei casi in cui è espressamente prevista la risoluzione, nell'ambito del presente documento, del Capitolato Tecnico Generale e del Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto;
- k) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche di conformità); 11 (Corrispettivi e Fatturazione), 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 21 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Subappalto), 28 (Danni, responsabilità civile);
- l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13;
- m) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- o) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- p) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 30. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 30. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 30, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 15.

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"<sup>1</sup> che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. In caso di nomina del Fornitore a Responsabile/Sub Responsabile del Trattamento nell'ambito del singolo Contratto Esecutivo, lo stesso accetta le cause di risoluzione previste nell'Allegato alla presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte ovvero nell'eventuale Allegato dell'Amministrazione.
5. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti formulano, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti esecutivi con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

---

<sup>1</sup> Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti esecutivi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.
9. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
10. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, Consip e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i esecutivo/i risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
11. Consip, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
12. **<<nel caso in cui il Fornitore abbia notificato/dichiarato sovvenzioni estere ai sensi del Regolamento UE n. 2560/2022 e, al momento della stipula, sono spirati i termini previsti dell'art. 30 dello stesso Regolamento anche in relazione ad eventuali procedure d'ufficio avviate dalla Commissione UE ai sensi dell'art.29, par. 8 del Regolamento senza che sia intervenuta una decisione ai sensi dell'art.**

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

**31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, e si sia quindi proceduto all'aggiudicazione condizionata:** Le Parti si danno altresì atto che il presente Accordo Quadro, e i Contratti esecutivi da esso scaturenti eventualmente stipulati, sono da intendersi sottoposti a condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. per l'ipotesi in cui, in esito alla notifica <oppure: dichiarazione>, tramessa in fase di gara alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovesse pervenire, in vigore del presente Accordo Quadro, una decisione espressa, assunta dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022. L'eventuale adozione di una siffatta decisione determinerà conseguentemente l'automatica risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti esecutivi eventualmente stipulati con diritto di Consip e/o dell'Amministrazione Contraente, di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa>>.

#### **ARTICOLO 16 - RECESSO**

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
  - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Contratto esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

5. **<<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità:** Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, Consip recede altresì dal presente Accordo Quadro nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. In tal caso, Consip informerà tempestivamente le Amministrazioni del recesso dall'Accordo Quadro. Le Amministrazioni saranno tenute a loro volta a recedere ex art. 99, comma 3-bis dai Contratti esecutivi e non potranno emettere nuovi ordini di fornitura. Resta fermo il diritto del Fornitore al pagamento, da parte delle Amministrazioni, del solo valore delle prestazioni eseguite nell'ambito dei Contratti esecutivi frattanto stipulati e oggetto di recesso nonché il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente delle prestazioni ricomprese nei medesimi Contratti esecutivi, nei limiti delle utilità conseguite. Consip procederà alla segnalazione alle autorità competenti.

#### **ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

#### **ARTICOLO 18 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.
  3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 24.

#### **ARTICOLO 20 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI (RUAC DELL'AQ)**

1. Il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali dell'Accordo Quadro (RUAC AQ), nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. \_\_\_\_\_.
2. Il RUAC AQ è il referente responsabile nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico Generale e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

immediata comunicazione scritta a Consip

#### **ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti esecutivi.

#### **ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel [sito istituzionale www.consip.it](http://www.consip.it) e nel Portale di "[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegato al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica [comunicazione@consip.it](mailto:comunicazione@consip.it)

#### **ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dai Contratti esecutivi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onere come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti esecutivi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l’Accordo Quadro.

7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l’indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l’Amministrazione della cessazione o dell’intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione europea nel corso della durata del Contratto di Fornitura, affinché l’Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell’Unione europea per l’erogazione di servizi connessi al Contratto di Fornitura – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell’Amministrazione, da o verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l’efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell’UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall’Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 1454 c.c., all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l’affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

## **ARTICOLO 25 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

## **ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti esecutivi.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

---

### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verrà assunta dai subappaltatori e dai subcontraenti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
8. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **ARTICOLO 27 – SUBAPPALTO**

*<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto;>*

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.>

*in alternativa*

*<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto,

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ > <eventuale laddove indicata in offerta inserire:  
per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.>

2. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore si è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 % <in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile: in misura pari al \_\_\_\_\_%> delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice>:-

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi.
2. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Infatti, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale correlate ai servizi professionali, il subappalto a cascata potrebbe comportare la diminuzione della qualità dei servizi erogati rispetto agli impegni assunti in offerta tecnica e strettamente connessi alla professionalità degli aggiudicatari.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività che essa, o i suoi subappaltatori, intende affidare in subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
4. Resta inteso che l'Impresa si impegna anche per conto dei propri subappaltatori a che sia inserita, nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip, dell'intervenuta risoluzione.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
6. Le Amministrazioni contraenti, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dovranno richiedere al Fornitore, che si impegna a produrre, la dichiarazione conforme all'Allegato n.9 Parte A – “Dichiarazione Dati titolare effettivo”, resa dal subappaltatore.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
8. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
9. Per le prestazioni affidate in subappalto:

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

A) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore: i) deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale; ii) per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti; nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
12. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
14. Il Fornitore si impegna a che siano sostituiti i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

- di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori.
15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
  16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
  17. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119 comma 2 del Codice, primo periodo.
  18. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del precedente comma 18 del presente articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.
  19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

#### **ARTICOLO 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### **ARTICOLO 30 – FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 13 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo 15.
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

5. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

### **ARTICOLO 31 – CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010.
2. Il contributo è dovuto dalle Amministrazioni beneficiarie in relazione all'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ed è finalizzato alla copertura dei costi di gestione, sviluppo e funzionamento delle iniziative di procurement centralizzato, ivi inclusa la gestione degli Accordi Quadro e dei relativi Contratti esecutivi.
3. Pertanto, le Amministrazioni beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto esecutivo, determinato sulla base del Piano Operativo approvato dall'Amministrazione contraente con le modalità indicate al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale.
4. In caso di incremento del valore del Contratto esecutivo entro il limite del 20% del valore contrattuale a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo approvato dall'Amministrazione contraente con le modalità indicate al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura del 3 per mille (misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010).
5. In caso di incremento del valore del Contratto esecutivo oltre il limite del 20% del valore contrattuale a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo approvato dall'Amministrazione contraente con le modalità indicate al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura del 5 per mille o 8 per mille misura (prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010).
6. Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni contraenti a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet di Consip S.p.A. ([www.consip.it](http://www.consip.it)).

### **ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE**

7. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il

---

#### **Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

8. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti esecutivi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
9. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti esecutivi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti esecutivi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, li \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**  
F.to digitalmente

**IL FORNITORE**  
F.to digitalmente

***NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.***

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata e dei contratti esecutivi), Articolo 5 (Prezzi e vincoli dei Contratti esecutivi), Articolo 6 (Affidamento dei Contratti esecutivi), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 bis (Obblighi del Fornitore in materia di cybersicurezza e conformità alla direttiva NIS2), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 9 BIS (Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.a.); Articolo 10 (Verifica di conformità), Articolo 11 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 12 (Costi della sicurezza); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Garanzie); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 18 (Trasparenza), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Responsabile Unico delle Attività Contrattuali), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 22 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "Logo"); Articolo 24 (Trattamento dei dati personali); Articolo 25 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 28 (Danni e responsabilità civile), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Contributo a carico delle Amministrazioni), Art. 32 (Clausola finale).

Roma, li \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto avente ad oggetto l'affidamento di servizi Managed Security Services da remoto, di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2737)

Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2

F.to digitalmente